

giornali 3/7

ORIGINALE

TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Fallimentare

All'Ill.mo Signor Giudice Delegato ed al Curatore del
Fallimento BIEMME COSTRUZIONI s.n.c.

FALZEA BRUNO, in relazione al Fallimento in questione, convocato dinanzi alla S.V. Ill.ma a seguito dell'istanza di audizione depositata in data 19 maggio 2008, rappresenta quanto segue come elementi di valutazione nella vicenda che interessa il medesimo e per l'adozione di eventuali provvedimenti ritenuti opportuni e di giustizia.

L'articolo 12 Convenzione tra Comune di Grosseto e BIEMME COSTRUZIONI s.n.c. per la concessione del lotto di terreno n.9 dell'area PEEP del Fosso dei Molini per la costruzione di n.16 alloggi di edilizia agevolata convenzionata delle tipologie a-c-, di cui si fornisce copia in allegato, al punto 3 del comma prevede il pagamento in favore dell'Ente di una penale pari a 30 VOLTE la differenza tra i due prezzi, in caso di vendita dell'alloggio a prezzo superiore a quello massimo determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 9).

La causa di primo grado – promossa da Falzea per ottenere la restituzione di 56 milioni delle vecchie lire dalla Società Biemme Costruzioni s.n.c.; il frazionamento del mutuo della B.N.L. sull'immobile oggetto di compravendita; il trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto del preliminare ex art. 2932 c.c., nonché, la condanna al risarcimento dei danni, si è concluso con la sentenza n. 692/05 – R.G. N. 1448/94 del G.O.A. Avv. Gualtiero Gualtieri, nella quale viene accolta la domanda di Falzea Bruno per il trasferimento in suo favore del diritto di superficie relativamente all'immobile sito in Grosseto, località Fosso dei Molini alla via Mozart n. 23 con pertinenze e box e determina in €. 8.407,08 la somma dovuta dall'attore in favore della Società convenuta, ma al contempo, non valuta eventuale compensazioni rispetto agli importi già corrisposti dal Falzea alla medesima, dei quali chiedeva la restituzione in via riconvenzionale – con possibile estinzione del suo debito – inquantochè (dice il Giudicante) il sopravvenuto fallimento (intervenuta nelle more del giudizio) impedisce all'Ufficio l'esame di tale domanda.

Attualmente è pendente il giudizio di appello civile dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, promosso dalla Curatela fallimentare con l'Avv. Claudio Marconi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione Quarta), con sentenza n. 1968/2007, in merito alle certificazioni prodotte dal Comune di Grosseto nel corso del giudizio civile davanti al Tribunale ordinario di Grosseto su citato, confermato il difetto di propria giurisdizione già affermato dal T.A.R. della Toscana, afferma che tali atti comunali (certificazioni sulla superficie dell'alloggio) *ed il presso mutuo e occupanti*

non hanno natura autoritativa, poiché trattasi di aspetti atipici del rapporto obbligatorio intercorrente tra l'acquirente e la società venditrice.

Falzea Bruno ha chiesto nel corso degli anni, senza per la verità ottenere alcun riscontro scritto, al Comune di Grosseto, la revoca della Convenzione anzidetta con risoluzione dell'atto di concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie e intende coltivare tale richiesta in quanto fondata su argomenti di fatto e di diritto già articolati negli atti qui allegati, cui si rimanda e riporta.

Il procedimento penale incardinatosi a seguito di esposto del Falzea e che è stato istruito dalla locale Procura della Repubblica ed iscritto al n. 07/3085 N.R. nei confronti di GINANNESCHI CINZIA si è concluso con richiesta di archiviazione del P.M. Dott. Rossi, il quale dice che la condotta omissiva del Comune di Grosseto rispetto al rispetto della Convenzione è eventualmente valutabile in sede civile.

Ed ancora, nell'ambito del procedimento penale la persona indagata, per il tramite dell'Avv. Gulina, dice di auspicare che l'appello civile promossa dal Fallimento venga respinto e ne spiega le ragioni. Pertanto, riservata ogni ulteriore deduzione e/o successiva memoria attinente i rapporti tra la Curatela e l'esponente, considerato che Falzea Bruno ritiene di avere diritto alla restituzione di somme ed al risarcimento di danni da parte della Società fallita, negato il quale si vedrà costretto a azionare altri procedimenti giudiziari, chiede alle SS.VV. Ill.me di valutare l'opportunità di proseguire l'azione civile promossa in Appello e di verificare la debenza di somme in favore di Falzea Bruno.

Si allegano i seguenti documenti:

- convenzione Comune di Grosseto / BENTTE COSTRIZIONI
- atto di citazione Tribunale Grosseto Falzea Bruno
- sentenza Tribunale di Grosseto
- sentenza Consiglio di Stato
- istanza al Comune di Grosseto per revoca concessione
- memoria difensiva nel proc. penale Avv. Gulina
- richiesta archiviazione Dott. Rossi e decreto archiviazione GIP

Grosseto, 19 Giugno 2008

TRIBUNALE DI GROSSETO
Deposito
Grosseto il 19 GIUGNO 2008

IL CANCELLIERE

[Firma]

Bruno Falzea
[Firma]